

PROTOCOLLO N. del

Contratto di affidamento dell'installazione di un impianto di video sorveglianza, presso il nuovo parcheggio di scambio gomma-gomma nei Comuni di Castel Gandolfo e Albano in Via Galleria di Sotto.

L'anno 2014, il giorno _____, del mese di _____, nella sede della Provincia di Roma, sita in Roma, Viale di Villa Pamphili, 84:

- a) l'Ing. Giampiero Orsini, nato a Salisano (RI) il 29/04/1956, Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento VI e Responsabile del procedimento, domiciliato per la carica in Roma, Viale di Villa Pamphili, 84, il quale stipula il presente contratto per effetto dell'art. 107 D.Lgs. n. 267 del 2000, in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Roma - Codice Fiscale n. 80034390585;
- b)) l'impresa Cleman Impianti S.a.s. di Soviero Angelina & C. con sede legale in Via Abignente, 89 - 84087 Sarno (SA), C.F. e P.IVA 04191910654, in persona del legale rappresentante Sig.ra Soviero Angelina nata a Sarno (SA) il 20/01/1959, d'ora innanzi indicata come contraente.

PREMESSO

CHE, con determinazione R.U. _____ del _____, è stata valutata come idonea e confacente alle necessità dell'Amministrazione Provinciale di Roma l'offerta presentata dalla ditta Cleman Impianti S.a.s. di Soviero Angelina & C. ed è stata affidata alla stessa la fornitura e posa in opera di n.2 di Telacamere Speed Dome IP DAY/NIGHT da esterno, inclusi cavi e realizzazione di tutte le attività impiantistiche necessarie a dare il lavoro compiuto alla perfetta regola dell'arte, per dare compiuto l'impianto di video sorveglianza di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125, co. 11, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché dall'art. 3, co. 1, lett. n), del Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi" della Provincia di Roma, adottato con delibera del Consiglio

provinciale n.207 del 18/10/2007, per un importo contrattuale di €5.950,00, oltre ad €1.309,00 per IVA 22%;

CHE con la citata determinazione R.U. _____ del _____, è stato assunto apposito sub-impegno per l'importo complessivo di €7.259,00, necessario per la copertura della relativa spesa ed individuato il contraente quale soggetto beneficiario;

CHE in ottemperanza all'art. 3 della l. n. 136 del 2010, è stato assunto presso l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici apposito codice CIG (Z5A123F9C8), mentre il codice CUP di progetto è: F21I09000040005;

CHE al fine di assicurare la tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge, l'affidatario ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato a tale affidamento;

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue, dichiarando, preliminarmente, che la premessa è parte integrante del presente contratto.

ART. 1

Oggetto del contratto

La Provincia di Roma, come sopra rappresentata, affida al contraente la fornitura e posa in opera di n.2 di Telacamere Speed Dome IP DAY/NIGHT da esterno, inclusi cavi e realizzazione di tutte le attività impiantistiche necessarie a dare il lavoro compiuto alla perfetta regola dell'arte, per dare compiuto l'impianto di video sorveglianza di cui trattasi.

ART. 2

Disciplina giuridica del contratto

Tutti i rapporti scaturenti dal presente contratto sono regolati dalle clausole qui indicate e dall'offerta presentata, che, pur non essendo materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 3

Ammontare del contratto

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia di Roma al contraente per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi in questa sede assunti è fissato in

Euro 5.950,00 oltre fiscali dovuti come per Legge.

ART. 4

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

I beni acquisiti ai sensi del presente contratto sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il Dirigente responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale emesso dalla contraente.

Le spettanze a favore del contraente verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 48 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni", nonché in adempimento delle disposizioni di cui alla l. n. 136 del 2010 e ss.mm.ii recante il "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia di normativa antimafia".

ART. 5

Obblighi delle parti

Tutti gli obblighi generali e speciali del committente e del contraente sono contenuti in via principale nel preventivo di spesa presentato.

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Il contraente si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, alla Provincia di Roma copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro.

Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma9-bis, della citata legge 136/2010 e ss. mm. li.

ART. 6

Penali

E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

In conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal Dirigente responsabile.

ART. 7

Estensione contrattuale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del R.D. 2440/1923, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione nella fornitura l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, fino alla concorrenza del quinto dell'importo di aggiudicazione, alle stesse condizioni stabilite nel presente contratto e agli stessi prezzi indicati nell'offerta economica presentata.

ART. 8

Risoluzione del contratto

Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto,

l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente contratto, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;

Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il contraente ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto ope legis applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente contratto, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 della l. n. 136 del 2010 e ss.mm.ii..

ART. 9

Recesso dal contratto

E' facoltà della Provincia di recedere in qualunque momento e per qualsiasi motivo dal contratto come previsto dall'articolo 1671 del C.C.. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla contraente da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, dopo aver verificato la fornitura eseguita, liquiderà alla contraente quanto dovuto.

ART. 10

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Il contraente è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la fornitura.

Il contraente è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Provincia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del contraente.

ART. 11

Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 12

Foro competente

Per qualsiasi controversia comunque dipendente dal presente contratto le parti riconoscono la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Roma.

ART. 13

Domicilio del contraente

A tutti gli effetti del presente contratto il contraente elegge domicilio nella sede indicata in premessa.

ART. 14

Tutela dei dati personali

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 3 Dipartimento VI, domiciliato in Roma – Viale di Villa Pamphili,84.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di

mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice) il contraente è designato "responsabile del trattamento dei dati personali" per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione provinciale.

In particolare i dati devono essere trattati ai sensi del'art. 11 del predetto Decreto Legislativo. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003.

Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione provinciale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento

dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

ART. 15

Richiamo alle norme legislative

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si intendono richiamate e accettate le norme e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il Regolamento della Provincia di Roma recante la disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 207 del 18 ottobre 2007.

ART. 16

Spese di contratto e trattamento fiscale

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che le richieda.

Lo stesso, immediatamente impegnativo per entrambe le parti all'atto della sua sottoscrizione, viene redatto in forma privata e scritta su n. 8 (*otto*) fogli.

Il Contraente
Cleman Impianti S.a.s.

Soviero Angelina

La Provincia di Roma
Il Dirigente Servizio 3 - Dip.to VI

Ing. Giampiero Orsini